



CRISI ENERGIA: prospettive e proposte

Audizione ARERA
28 novembre 2022

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

CARO PREZZI ENERGIA

Proposte e misure di intervento

PREMESSA

La sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia e del gas naturale rappresenta un fattore strategico per la crescita e per gli equilibri economici generali, al punto da poter diventare, come nell'attuale quadro geopolitico, strumento di guerra.

In particolare, dopo aver raggiunto livelli record nel 2021, il prezzo del gas e dell'elettricità ha toccato i massimi storici conseguentemente al conflitto Russia e Ucraina, facendo registrare una forte incertezza del mercato a causa delle attuali tensioni geopolitiche, per il timore che ulteriori interruzioni delle forniture di gas russo all'UE possano comportare una riduzione della disponibilità necessaria a fronteggiare i mesi più freddi e livelli ancora più elevati dei prezzi.

L'impennata dei prezzi dell'energia si è tradotta, nell'ultimo anno, in aumenti insostenibili nelle bollette, ma anche nei costi di produzione e nei prezzi al consumo, strozzando famiglie ed imprese, con significative ricadute sociali, distributive ed occupazionali su ogni settore ed un incremento di disparità e disuguaglianze.

Se, infatti, i dati attestano, nel 2020, la spesa di una famiglia media di 785 euro per il gas, 542 euro per la luce, per un totale di 1.327 euro, nel 2021, a causa dei forti aumenti a partire dall'ultimo trimestre dell'anno, la bolletta del gas ha raggiunto i 1.162 euro a nucleo, 802 euro quella della luce (per un totale di 1.964 euro a famiglia). Nel 2022, per effetto dei rincari delle tariffe e nonostante le misure adottate dal Governo, la spesa complessiva per l'energia risulta essere salita a circa 2.558 euro a nucleo (1.516 euro per il gas, 1.042 euro per la luce).

Dai dati recenti risulta che 4,7 milioni di italiani hanno saltato almeno un pagamento negli ultimi 9 mesi e la gravità della situazione è testimoniata dal fatto che la maggior parte di questi non sono morosi abituali.

Anche il sistema delle imprese si trova di fronte a costi non sopportabili con incrementi fino a 15 volte superiori rispetto all'anno scorso, mentre per il gas l'aumento del costo della materia prima ha generato aumenti insopportabili dei costi in bolletta.

D'altra parte, a causa dell'inflazione il potere d'acquisto è calato in media di 470 euro a famiglia in sei mesi, bruciando, letteralmente, 12,1 miliardi di redditi.

Tale situazione sta generando una significativa riduzione dei consumi ed un progressivo cambiamento nelle modalità e nelle abitudini di spesa.

In tale contesto, in via generale, è evidente come sia assolutamente necessario intervenire con risposte rapide e coordinate, oltre che a livello emergenziale e di breve periodo, anche e soprattutto, con azioni di carattere strutturale di medio-lungo periodo.

In linea con gli indirizzi e le strategie adottati a livello europeo, nel programma REPowerEU e nei Piani di risparmio energetico comunitario e nazionale, occorre proseguire gli sforzi al fine di garantire forniture alternative di gas, la sostituzione del gas naturale con energia pulita, l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, l'ottimizzazione del funzionamento del mercato elettrico, l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, nonché azioni mirate di sensibilizzazione e formazione.

Dall'altro lato, occorre proseguire con le azioni finalizzate a contenere gli aumenti per i clienti più vulnerabili e per le imprese in difficoltà.

È necessario, ancora, realizzare un modello energetico sostenibile, distribuito, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente, dando urgente ed efficace attuazione alla disciplina in materia di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini e promuovendo autoconsumo individuale e collettivo nonché forme mutualistiche senza scopo di lucro di acquisto collettivo di beni e servizi energetici in forma cooperativa che possano essere vettori di azioni di vera sostenibilità, producendo ricadute positive sull'ambiente, sulla collettività e sul territorio.

Occorre, quindi, disporre di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio dei contratti pubblici e sostegno diretto per clienti e imprese vulnerabili, considerando tali non solo le imprese per cui l'energia rappresenta un'alta percentuale dei costi di produzione, ma anche le imprese che operano in settori particolarmente "stressati" (in particolare per chi presta servizi alla pubblica amministrazione, i servizi di ristorazione collettiva, di igiene ambientale e i servizi socio sanitari ed educativi, soprattutto quelli residenziali) che da ultimo denunciano una sempre maggiore difficoltà e preoccupazione nel far fronte agli aumenti.

In quest'ottica serve selezionare con cura quelle misure che favoriscono il percorso di transizione energetica e garantire lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, la revisione della struttura delle bollette, ma anche la sicurezza degli approvvigionamenti, adeguati strumenti di stoccaggio e misure per garantire il controllo e la stabilità dei mercati dell'energia e del gas. Si tratta, quindi, di affiancare alle misure congiunturali, strumenti finalizzati a rendere il sistema di approvvigionamento energetico più resiliente alle fluttuazioni dei prezzi, in modo da offrire ai consumatori finali e cooperative energia sostenibile a prezzi accessibili.

Va rilanciata, infine, una forte azione sulle politiche di risparmio e di efficientamento energetico, sia per le imprese che per le famiglie, che promuova una reale partecipazione degli utenti soprattutto in forma organizzata.

Ciò premesso in via generale, si indicano, di seguito alcune azioni che, nell'ambito del ruolo di regolazione, controllo e proposta svolto da ARERA, potrebbero essere utilmente orientate per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

COMUNITÀ ENERGETICHE ED AUTOCONSUMO

La transizione ecologica e la transizione energetica - che contemplano, tra l'altro, neutralità climatica, energie rinnovabili, economia circolare, digitalizzazione, rigenerazione urbana, città sostenibili, salute, innovazione, lavoro dignitoso - rappresentano i pilastri delle nuove politiche e strategie europee e nazionali, costituendo una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro.

Nell'ambito del *Clean Energy for All Europeans Package*, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II), ha riconosciuto ai *prosumers* un ruolo strategico ai fini della transizione energetica, definendo i criteri di riferimento per la disciplina della nuova configurazione delle "comunità di energia rinnovabile" (*Renewable Energy Community - REC*).

L'obiettivo è quello di potenziare nuovi modelli di produzione e consumo nel settore energetico che trovino fondamento nella partecipazione diretta dei consumatori, consentendogli di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia. In particolare, è riconosciuto un ruolo importante alla partecipazione dei cittadini e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile, in quanto strumento che comporta valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale, migliora l'accesso a capitali privati aggiuntivi, promuove investimenti, garantisce una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita ed alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche rappresentano, pertanto, un modo efficace ed efficiente di rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi ed alla partecipazione locale. Si tratta, perciò, di iniziative finalizzate ad apportare alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici, rappresentando un modo efficace ed efficiente per rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche ed allo sviluppo dei territori.

Lo strumento delle comunità energetiche risulta particolarmente strategico soprattutto in considerazione dell'attuale contesto di riferimento. La recente grave crisi energetica, acuita dal conflitto tra Russia Ucraina, infatti, ha mostrato in modo evidente come il tema dell'energia sia strettamente connesso all'accesso ai diritti e come la disponibilità energetica rappresenti "una delle principali sfide, teoriche e pratiche" imponendo azioni interconnesse e problemi da risolvere, tra cui la necessità di garantire elettricità a tutti, in maniera accessibile.

In Italia, le disposizioni comunitarie in materia di comunità energetiche sono state recepite dapprima in via sperimentale con il cd. Decreto Milleproroghe del 2021 (articolo 42-bis del decreto-legge n.162 del 2019) e, successivamente, con il decreto legislativo n.199 del 2021, per la cui completa operatività si è ancora in attesa dell'emanazione della decretazione attuativa.

Nel contesto descritto le comunità energetiche rappresentano una sfida ed una opportunità incredibili non sotto il profilo ambientale, sociale, di lotta alla povertà energetica, ma anche di promozione di nuova cooperazione ed al fine di perseguire il raggiungimento degli sfidanti obiettivi in materia di clima ed energia la cooperazione può svolgere un ruolo strategico.

Per un'efficace operatività di queste configurazioni e nel rispetto della ratio della disciplina comunitaria di riferimento, occorre quindi promuovere un modello di comunità energetica virtuoso e non speculativo, effettivamente ispirato a principi di mutualità interna ed esterna ed orientato alla costituzione di comunità che possano essere vettori di azioni di vera sostenibilità, producendo ricadute positive sull'ambiente, sulla collettività e sul territorio.

A tali fini risulta strategico:

a) approvare tempestivamente la disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021 e, in particolare il quadro incentivante di riferimento, in assenza del quale non è possibile strutturare adeguatamente il *business plan* delle configurazioni in corso di progettazione;

b) orientare il sistema incentivante in corso di definizione (Decreto ministero transizione ecologica, delibere ARERA e linee guida tecniche GSE) valorizzando la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa, anche promuovendo l'attivazione di strumenti di crowfundig, agevolando le condizioni di costituzione e funzionamento ed eliminando ogni possibile eventuale ostacolo;

c) ampliare le risorse e la platea dei soggetti beneficiari delle misure PNRR dedicate alla costituzione delle comunità energetiche

- aumentando la dotazione attuale
- superando il limite dei 5000 abitanti anche in linea con quanto indicato nella recente Comunicazione Repower EU;
- prevedendo l'applicazione della misura a tutti i comuni delle aree interne;
- prevedendo l'applicazione della misura anche alle aree urbane degradate. In questa ipotesi, in particolare, introducendo la possibilità di beneficiare di incentivi a fondo perduto per la realizzazione degli impianti, al fine di introdurre strumenti effettivi di lotta alla povertà energetica;

- prevedendo nei bandi riferiti ad altre misure PNRR attinenti (es. fonti rinnovabili di energia, ecc), criteri premiali in caso di costituzione di comunità energetiche;

d) agevolare la costituzione di comunità energetiche e la raccolta dei dati necessari, prevedendo un obbligo per i gestori delle reti di fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste relative all'ubicazione delle cabine primarie e secondarie ed i relativi perimetri di utenza;

e) assicurare clausole di premialità economica per il “beneficio sociale, ambientale ed economico delle comunità di soci”, collegato ad elementi di distintività delle comunità energetiche in forma cooperativa;

f) promuovere la costituzione di comunità energetiche che effettivamente non perseguano prevalenti profitti finanziari o fini meramente speculativi, rimuovendo alcuni possibili ostacoli della disciplina che porterebbero a svantaggiare, paradossalmente, l'adozione della forma cooperativa rispetto ad altre forme giuridiche meno rispondenti alla ratio della disciplina comunitaria di riferimento:

- prevedendo esplicitamente un adeguamento del criterio della mutualità - così come contemplato per altre forme peculiari di cooperativa (ad esempio, cooperative del commercio equo solidale), per chiarire che per le comunità energetiche costituite in forma cooperativa non vi è l'obbligo di dimostrare la mutualità con gli strumenti ordinariamente previsti;
- prevedendo nella disciplina comune l'obbligo di inserire nell'atto costitutivo di tutte le comunità energetiche, specifiche clausole non lucrative, tipo di quelle previste all'articolo 2514, c.c., per le cooperative a mutualità prevalente, ovvero quelle previste all'articolo 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, per le imprese sociali;
- prevedendo per tutte le comunità energetiche sia l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o perdita dello status (ad es. prendendo a modello l'obbligo di devoluzione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514, c. 1, lett. d, c.c.), sia il divieto di trasformazione, fusione, scissione o di altre operazioni in grado di snaturare i connotati dell'impresa (può esser preso a modello l'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017);

g) riconoscere la possibilità per le cooperative elettriche storiche che ne facciano richiesta di essere considerate come comunità energetiche *de facto*, con possibilità di accedere ad eventuali tariffe incentivanti o investimenti specifici per la promozione e sviluppo delle comunità energetiche.

Nel suo documento strategico ARERA parla di *empowerment del consumatore*, ma si ritardano le misure per incentivare i prosumer. Usando una espressione presente nella comunicazione Repower Eu, il ritardo nell'attuazione delle necessarie misure di intervento è destinato a determinare un aumento dei costi.

Proprio per questo motivo chiediamo l'istituzione presso ARERA, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio, di un gruppo di lavoro sui nuovi modelli di “dispacciamento”, gestione condivisa dell'energia e vendita delle energie rinnovabili (ad esempio, promuovere l'uso di PPA). L'obiettivo è anche quello di condividere, promuovere ed incentivare le best practices e le esperienze positive che altrimenti rischiano di rimanere mere testimonianze.

MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE – LIMITE DEL CODICE ATECO

L'emergenza energetica in corso ha reso necessaria l'attivazione di adeguate e del tutto condivisibili azioni e misure di compensazione per le imprese a forte consumo di energia e gas.

Sotto questo profilo, in via generale, si evidenzia la necessità di rivedere l'impostazione delle misure destinate alle imprese energivore e gasivore che, se basate su codici ATECO, rischiano di non consentire l'accesso alla misura a determinate imprese, come ad esempio le cooperative agricole e dell'orticoltura che svolgono le attività ricomprese nella descrizione del settore incentivato, ma che, a fini ATECO, sono classificate diversamente o come imprese agricole. Si pensi, più in generale, alle cooperative industriali che, indipendentemente dal Codice ATECO di appartenenza, stanno subendo un aumento abnorme dell'incidenza dei costi dell'energia elettrica e del gas rispetto al costo totale di produzione e al fatturato generato e che per questi motivi sono a rischio di continuità produttiva.

Peraltro, è stato riscontrato che, con particolare riferimento al settore agroalimentare, caratterizzato, in Italia, anche da consumi inferiori rispetto a quelli delle imprese industriali, il maggiore costo di produzione si riverbera immediatamente soprattutto sul consumo di beni alimentari o con un incremento dei prezzi al consumo oppure con una produzione limitata rispetto allo standard. Il settore agroalimentare è altresì caratterizzato da una stagionalità che comporta consumi elettrici elevati in alcuni periodi dell'anno. Per questo motivo è necessario prevedere delle soglie specifiche che consentano a tali imprese di essere beneficiarie dell'intervento.

Si rende quindi necessario porre fine alla "lotteria dei codici ATECO" per andare alla definizione di un algoritmo (modello decreto gasivori) dove si valuti per tutte le imprese il rapporto tra l'incidenza del costo energetico sul costo di produzione. Si tratta quindi di ridefinire le incentivazioni basandole piuttosto che sui codici Ateco, sull'effettivo consumo energetico e sui costi energetici subiti.

MECCANISMO DI COMPENSAZIONE A DUE VIE ("EXTRAPROFITTI") – COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE E COMUNITÀ ENERGETICHE

Il meccanismo di compensazione a due vie introdotto dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 rischia di risultare fortemente iniquo e penalizzante per le cosiddette "cooperative elettriche storiche", di cui alla legge 1643 del 1962 o per le comunità energetiche in forma cooperativa, la cui attività è per lo più finalizzata ad autoprodurre ed auto-consumare l'energia, senza la generazione di "extraprofitto", in quanto, comunque, eventuali profitti sono impiegati in termini di risparmio per i soci. Inoltre, il prezzo dell'energia autoprodotta ed auto-consumata è completamente slegato dal prezzo di mercato.

Al riguardo, si ricorda che, come espressamente chiarito dalla disciplina di riferimento sulle comunità energetiche, l'assenza di scopo di lucro e la mutualità sono elementi costitutivi di tali configurazioni.

D'altra parte, con riferimento alle cd. "cooperative elettriche storiche", nella Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, è precisato che tali cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima. L'origine storica delle cooperative risale a cavallo tra il XIX e il XX secolo ed è localizzata nelle aree periferiche dell'arco alpino, per utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche. Esse svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili mettendo tale energia a disposizione, prioritariamente dei soci, secondo condizione commerciali definite nei rispettivi statuti. Per garantire la fruizione dell'energia

autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale, le cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio. Tali reti inoltre, sono state successivamente interconnesse con la rete nazionale con connessioni, generalmente in media tensione atte a garantire che, a fronte di un utilizzo di fonti rinnovabili non programmabili, fosse garantita l'alimentazione dei clienti finali allacciati a tali reti, anche in assenza di autoproduzione.

In tale contesto, quindi, l'applicazione del meccanismo indicato a queste realtà va ad interessare espressamente la quota parte di energia autoprodotta ed auto-consumata. Inoltre, le cooperative elettriche segnalano che il meccanismo descritto espressamente dagli articoli 10 e 18 dell'allegato A della citata delibera dell'Autorità, prevedono come obbligatoria la cessione dell'energia prodotta ad un trader che ne calcola il bilanciamento con l'energia prelevata dai soci, così facendo transitare sul mercato anche l'energia autoprodotta ai fini dell'autoconsumo, che rientrerebbe quindi integralmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge in esame. Penalizzare la quota di energia per auto-produzione è quindi chiaramente erroneo oltre che evidentemente iniquo.

In ogni caso, i profitti eventualmente ottenuti dalla vendita a trader dell'energia eccedente i consumi dei soci, sono restituiti ai soci (e già lo sono stati negli anni) in termini di ristorni, risparmi consistenti in bolletta e benefici, senza che possa rilevarsi, a differenza di altri operatori di mercato che operano a scopo di lucro, alcun aumento dei profitti.

In altre parole, le cooperative e le comunità energetiche rispondono per loro stessa natura alla ratio della norma mitigando già la bolletta dei soci con i ricavi della propria attività.

Il meccanismo previsto, quindi, in assenza delle modifiche richieste, rischia di impattare ingiustamente sul principio e sugli aspetti economici dell'autoconsumo dei soci ed inoltre mira a prelevare dalle cooperative o dalle comunità energetiche un extra profitto che non è stato prodotto o che, eventualmente, per le eventuali eccedenze di produzione, è stato già restituito ai soci in bolletta o tramite ristorni.

È quindi necessario non considerare come energia elettrica immessa (alla quale si applica l'articolo 15-bis del decreto legge citato) l'energia consumata dai soci delle cooperative storiche, in quanto essi operano come se fossero un unico autoproduttore secondo lo schema regolatorio previsto dal TICOOP. Inoltre, la logica perseguita dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 permetterebbe di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso anche gli impianti di cooperative energetiche, in quanto titolari di un patrimonio sociale quasi del tutto indivisibile tra i propri soci (essendo tale patrimonio obbligatoriamente destinato a finalità altruistiche) e quindi limitate nel perseguimento dello scopo lucrativo. Tali cooperative, per legge e statuto, consentono infatti già di per sé di realizzare le finalità perseguite dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.

ENERGY RELEASE – GAS RELEASE

Con decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022 sono state stabilite le modalità e le condizioni per la cessione dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.

Come noto, in estrema sintesi, il decreto definisce alcuni meccanismi funzionali alla cessione di energia con contratti triennali di elettricità a prezzi “calmierati” per clienti industriali, Pmi e clienti in Sardegna e Sicilia. Il prezzo fissato è di 210 €/MWh, ma potrà essere rivisto. L’assegnazione dei volumi avverrà mediante l’applicazione di un meccanismo pro quota ponderato tra i clienti finali prioritari (indicati dall’articolo 16-bis del decreto-legge n.17 del 2022) e, per i volumi ancora residui, a favore dei clienti finali non prioritari. Più in dettaglio, il decreto del MITE in commento attua l’articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, in cui è previsto che il GSE offra un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

In attuazione di tale disposizione, il meccanismo, quindi, definito con il decreto citato prevede che il Gse stipula, con ciascun assegnatario, un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025. I volumi di energia individuati dal Gestore dei servizi energetici saranno assegnati a un prezzo calmierato e l’assegnazione dei volumi avverrà mediante l’applicazione di un meccanismo pro quota ponderato tra i clienti finali prioritari di cui all’articolo 16-bis citato e, per i volumi ancora residui, a favore dei clienti finali non prioritari.

La disposizione prevede che il beneficio sia concesso “prioritariamente” a (articolo 16-bis del DL 17/2022):

- clienti industriali
- piccole e medie imprese
- clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.

Con il DM del Mite (n. 341 del 16 settembre 2022 articolo 1, comma 1, lettera e) vengono definiti *Clienti finali prioritari*: ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del decreto— legge n. 17 del 2022, i clienti finali che, alla data di partecipazione alla procedura negoziata, sono alternativamente o congiuntamente:

- clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (Istat);
- piccole e medie imprese: le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’Arera 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

Il decreto ministeriale aggancia la nozione di industriale alla classificazione ISTAT.

Le Disposizioni Tecniche di funzionamento del GSE specificano, poi, che “con riferimento al possesso del requisito di cliente finale industriale, sarà oggetto di verifica il codice ATECO primario come risultante sul Registro Imprese dall’ultimo flusso nella disponibilità del GSE, ovvero, in assenza di codice ATECO primario rientrante nella categoria in oggetto (settore industriale di cui all’Allegato 1), il codice ATECO delle unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT e, congiuntamente, l’appartenenza all’elenco delle imprese che pur non rientrando nel settore industriale come ATECO primario sono ricomprese dall’ISTAT nel calcolo della produzione industriale. In tale casistica, il cliente finale dovrà dichiarare i POD da ricomprendere nella richiesta di accreditamento (saranno, infatti, inclusi i prelievi elettrici imputabili ai soli POD sottesi alle menzionate unità locali)”.

Nell'Allegato 1 non risultano compresi diversi codici ATECO, tra cui la famiglia A relativa ai codici Ateco 01. Si rappresenta quindi la criticità derivante dal fatto che molte imprese cooperative che operano nel settore agroalimentare possiedono un codice Ateco appartenente alla famiglia A (agricoltura) utilizzando quelli per attività dopo la raccolta (01.63 in particolare). Tali imprese non possono accedere ai meccanismi disciplinati dal decreto se non in casi residuali.

Esistono dunque grandi imprese cooperative che pur esercitando attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo, non possiedono il codice Ateco primario o di unità operativa rientrante tra quelli previsti nell'allegato 1 del provvedimento del GSE, in quanto essendo imprenditori agricoli ex articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001, hanno adottato il codice Ateco 01.

Risultano, inoltre, non beneficiarie del meccanismo anche imprese appartenenti al settore sociosanitario.

Anche in questo caso, occorre tenere in considerazione la necessità di selezionare le imprese non in base ai codici ATECO, ma all'effettiva incidenza dei costi subiti in funzione dell'attività svolta e dell'elevato consumo energetico necessario.

Occorre, ancora, sottolineare la necessità di procedere all'attuazione anche dell'articolo 16 del citato decreto – legge n.17 del 2022, con l'accortezza di legare l'applicazione del meccanismo non a codici di attività ma a parametri legati al consumo effettivo di gas.

Inoltre, occorre considerare come i parametri fissati per le PMI non siano adatti a rappresentare alcune tipologie di cooperative, come, ad esempio, le cooperative sociali e dei servizi. Tali cooperative, infatti, sono ad alta intensità di lavoro. cooperative sociali e dei servizi. Tra le prime ci sono le cooperative che lavorano con o per persone svantaggiate. In tali realtà molto spesso, al fine di assicurare occasione di lavoro ad un elevato numero di persone svantaggiate, il numero di dipendenti supera i parametri fissati per le PMI, mentre gli altri indicatori sono notevolmente inferiori a valori soglia. Non si può non osservare come, considerata la natura ed i servizi resi da tali cooperative, queste abbiano una importanza cruciale gestione delle persone fragili, necessitando di valutazioni specifiche per la definizione di parametri adeguati.

REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI

Nelle more della riforma del Codice dei contratti pubblici, si ritiene quanto mai indispensabile introdurre nel sistema dei contratti pubblici un principio secondo cui, ove il forte aumento dei prezzi dei vettori energetici o delle materie prime o addirittura la loro indisponibilità (come rilevato quest'anno anche da ANAC) abbia causato o possa causare problemi nell'esecuzione del contratto, ciò venga riconosciuto come causa di forza maggiore, idonea a sollevare dalla responsabilità l'appaltatore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.

Ciò, al pari di quanto già previsto per l'emergenza pandemica. Dal riconoscimento di tale causa di forza maggiore discende l'attivazione del necessario strumento della rinegoziazione del contratto per ricondurlo all'equilibrio sinallagmatico. Riteniamo, ormai, non procrastinabile ottenere, per tutti i contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma, anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'applicazione di meccanismi revisionali in grado di adeguare efficacemente i prezzi contrattuali ai mutamenti repentini del mercato, anche al fine di scongiurare il blocco di importanti segmenti del mercato degli appalti pubblici, che impatterebbe negativamente anche sulla riuscita del PNRR.

Inoltre, le eventuali risoluzioni contrattuali per sopravvenuta onerosità produrrebbero alle stazioni appaltanti, oltretutto onerosità amministrative anche effetti economici derivanti dalla necessità di rimettere il bando di gara e stipulare un nuovo contratto, questa volta necessariamente adeguato ai nuovi prezzi.

RECUPERABILITÀ DIFFERITA DEI COSTI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA

È necessario prevenire le conseguenze, nefaste per le imprese, delle rilevanti perdite di esercizio verosimilmente generate dall'emergenza, che a loro volta determineranno sia il peggioramento del merito creditizio ai fini dell'accesso ai consueti canali bancari, sia la necessità di ricapitalizzare le aziende.

Con ogni probabilità, numerose imprese potenzialmente sane saranno costrette a interrompere l'attività economica con conseguente perdita di occupazione oppure accettare interventi di soci pronti a ricapitalizzare.

Quindi, a determinate condizioni e per i soli costi collegati all'innalzamento dei costi energetici, si propone – anziché la normale imputazione al conto economico, con la conseguente probabile determinazione di perdite – la “capitalizzazione” ed il loro successivo assorbimento con gli utili che le imprese riusciranno a produrre. Si tratta, quindi, di prevedere il differimento del costo relativo alle forniture di energia (e relativi all'esercizio in corso al 31/12/2022) in tre esercizi con pari quote di iscrizione al conto economico.

AZIONI PER FRONTEGGIARE IL CARO PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI E DEI CARBURANTI

Nel corso dell'ultimo anno è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Per le imprese di autotrasporto, il gasolio per autotrazione incide per oltre il 30% dei costi di gestione. L'incremento del prezzo alla pompa di circa il 30% rispetto alla media registrata nell'anno 2020 rappresenta pertanto un incremento dei costi totali di gestione di quasi il 10%. Una condizione che erode di quasi il 50% il margine che le piccole e medie imprese di autotrasporto riescono a conseguire nella loro attività.

Sono quindi più che comprensibili le enormi difficoltà del settore con gravi ripercussioni anche sulla qualità del lavoro, di vita e di sicurezza e sui potenziali rischi potenziali che potrebbero scaricarsi sull'approvvigionamento delle catene logistiche e sul blocco delle consegne dei beni alimentari e di prima necessità.

Si rende quindi necessario attivare adeguate ed efficienti misure di controllo finalizzate a prevenire la speculazione sul prezzo dei prodotti energetici e definire misure finalizzate a sostenere il settore dell'autotrasporto non solo emergenziali (ad esempio credito imposta o eliminazione accise) ma anche di tipo strutturale.

AZIONI STRUTTURALI SULLE BOLLETTE

Occorre prevedere la possibilità di differimento temporaneo o di rateizzazione, senza interessi, nel pagamento delle bollette, assicurando particolare attenzione ai piccoli distributori ed il mantenimento della fornitura per evitare i distacchi dalla rete energetica. Occorre quindi estendere al massimo le azioni di riduzione costi sulle bollette e sugli oneri di sistema.

In questo contesto non può non essere auspicabile una previsione strutturale sulla revisione per la progressiva eliminazione del regime degli oneri generali di sistema relativi all'energia elettrica e al gas naturale. Tale risultato potrebbe essere utilmente ottenuto innanzitutto mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione, alleggerendo la pressione degli oneri sulle bollette elettriche.

In secondo luogo è necessario spostare il finanziamento di alcune politiche pubbliche, esogene al sistema energetico (finora gravante su componenti tariffarie raccolte dagli utenti) al sistema fiscale che assicura una maggiore equità contributiva. In tale prospettiva occorre definire una progressiva “strutturalizzazione” della copertura degli oneri generali di sistema con risorse diverse da quelle derivanti dalle bollette e procedere a poco a poco ad una eliminazione degli stessi.

DISCIPLINA DEL DM “VENDITORI” – COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE

Con il decreto 25 agosto 2022 n. 164 del Ministero della Transizione Ecologica ha istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

In tale contesto, occorre escludere dall'applicazione del decreto le cooperative elettriche e le comunità energetiche, in quanto i soci a cui viene fornita l'energia non sono da considerarsi clienti finali, ma hanno un rapporto diverso e più articolato con la cooperativa.

Il tema nasce dal voler necessariamente considerare il socio come cliente finale del mercato libero e la cooperativa elettrica storica come venditore di energia.

Occorre considerare che il socio è parte integrante della cooperativa e che l'energia auto-consumata, la definizione del suo prezzo e ogni altra considerazione sulla cessione del bene autoprodotta non sono permeabili alle logiche del mercato.

D'altra parte, rimane fermo che, in ottica di libero mercato, il socio potrebbe tranquillamente recedere dal rapporto sociale e farsi servire da altro fornitore.

SETTORE SANITARIO E SOCIO SANITARIO

In ambito sanitario nel 2022, con il rincaro dell'energia, sono previste perdite per ogni posto letto in RSA e nelle strutture residenziali per disabili che vanno da 10 a 20 euro al giorno. Una perdita significativa nel caso di Posti Letto di strutture accreditate con il SSN, o che sarà compensata, nel caso di servizi erogati in regime privato, con aumenti fino a 600 euro/mese per gli utenti.

Per quanto riguarda le cifre dei rincari energetici per le strutture sociosanitarie, sono stati registrati inoltre aumenti anche del 300%

Si potrebbe rimarcare la questione per cui la difficoltà importante di tenuta economica rispetto ai costi energetici si somma a tutta una serie di spese mai compensate (DPI, sanificazione, CCNL) o connesse al caro vita (spese intermedie di preparazione pasti, pulizia, etc.)

L'impiego di energia nelle strutture è infatti altissimo: si pensi al condizionamento obbligatorio degli ambienti (anziani e disabili), ai gruppi elettrogeni, alle operazioni di sterilizzazione e disinfezione dei macchinari e delle attrezzature, all'utilizzo delle apparecchiature stesse, ai dispositivi salvavita etc. .

Inoltre c'è tutta la questione dell'impatto anche sulla filiera del farmaco che investe direttamente anche le nostre cooperative farmaceutiche: che denunciano un +600% rispetto allo scorso anno di rincari a cui si aggiungono incrementi del 30%-40% su altri fattori di produzione (materiali, packaging, imballaggi).

In tale contesto, occorre segnalare che, seppure il con D.L. n. 144/2022 (art.8) sono stati previsti dei riconoscimenti per le strutture accreditate ssn, questi, però, risultano non solo limitati, ma anche di difficile esigibilità per come prefigurati.

Si tratta, quindi, di intervenire con urgenza a compensare gli aumenti indicati in un settore che, già particolarmente stressato dalla pandemia, risulta di fondamentale rilievo.

D'altra parte, quanto al contributo riconosciuto dalla medesima norma citata per gli enti del terzo settore, occorre estendere urgentemente la misura anche alle strutture sociosanitarie, in considerazione della significativa emergenza in corso che colpisce, tra gli altri, in particolare, le residenze socio-sanitarie per anziani.

SOSPENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEI CANONI NEL SETTORE IMMOBILIARE

Gli incredibili aumenti che si stanno registrando nei costi dell'abitare hanno determinato per le cooperative di abitanti incrementi molto rilevanti degli appalti con ripercussioni insostenibili a carico degli stessi soci abitanti e, per questi ultimi come inquilini, il rischio di precipitare tra le famiglie in povertà assoluta con ulteriori gravi ed inevitabili costi.

Per quanto riguarda i conduttori di alloggi sociali locati da parte delle società di gestione dei fondi immobiliari, la richiesta nell'immediato è quella di **soprascedere almeno per un biennio dalla rivalutazione dei canoni** al fine di non aggravare ulteriormente la difficile situazione economica delle famiglie già provate dall'aumento generalizzato dei prezzi

SETTORE DEI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

L'evoluzione del quadro politico ed economico internazionale e la straordinaria entità dei rincari dei costi delle materie prime e dell'energia sta avendo un impatto significativo sulle imprese del settore della gestione dei rifiuti, provocando una situazione al **limite della sostenibilità**, con il rischio che venga compromesso il perseguimento delle attività di gestione. Tuttavia, le imprese di questo comparto svolgono un **servizio pubblico essenziale** che per ragioni ambientali, di salute e di sicurezza non può e non deve essere interrotto.

Il forte incremento dei costi dell'energia elettrica ha determinato un'incidenza della spesa energetica sui costi operativi nel 2022 pari a circa il 6%, a fronte di un'incidenza nel 2020 pari al 2%.

Si ritiene pertanto necessario individuare le più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del settore dei rifiuti il reperimento delle risorse necessarie per favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori, anche a garanzia della continuità nell'erogazione del servizio. L'individuazione di idonee soluzioni correttive sarà necessaria al fine di scongiurare l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali con fornitori, istituti di credito e conseguenti ricadute di qualunque natura.

Gestioni in appalto

Per quanto riguarda le gestioni in appalto, si riscontra la mancata disponibilità dei soggetti committenti a rivedere al rialzo i canoni e le Amministrazioni escludono la possibilità di reperire adeguati fondi a copertura della revisione prezzi, sia per il passato sia per il futuro. Per tale ragione i maggiori oneri finanziari per il funzionamento degli impianti, l'approvvigionamento di materie prime, carburanti ed energia, sono a esclusivo carico dei gestori di rifiuti, con pesanti ripercussioni sugli operatori che corrono concretamente il rischio di non poter adempiere agli obblighi contrattuali con fornitori, istituti di credito e conseguenti ricadute di qualunque natura. È quindi necessaria l'individuazione di idonee soluzioni correttive, anche con

l'applicazione di meccanismi revisionali in grado di rispondere in maniera tempestiva ai mutamenti repentini del mercato.

Strumenti regolatori: proposte di flessibilità

La tempestività nell'introduzione di tali elementi è essenziale per permetterne l'applicazione già nei correnti PEF, anche in quelli già approvati, per garantire la continuità del servizio. Si ritiene necessario, in particolare:

- prevedere la facoltà per il gestore di valorizzare una componente aggiuntiva di natura previsionale, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita dei costi delle materie prime e dell'energia;
- introduzione di elementi di flessibilità a cui poter far ricorso garantendo la continuità dei servizi essenziali, parimenti a quanto previsto durante l'emergenza pandemica;
- introduzione di una componente correttiva che valorizzi l'inflazione effettiva, alla luce delle caratteristiche straordinarie del contesto attuale;
- introduzione di elementi di flessibilità nel calcolo del limite alla crescita tariffaria

ULTERIORI TEMI DI INTERESSE

TARIFFA RIFIUTI URBANI

La modifica delle definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali nel codice ambientale (decreto legislativo n.152 del 2006), operata con il decreto legislativo 116 del 2020 e la riscrittura della previsione dell'articolo 238, comma 10 del medesimo codice ha generato molta confusione, aggravata da una sostanziale mancanza di coordinamento con la disciplina generale in materia di tassa-tariffa rifiuti di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ad esempio, la nozione di riciclo contenuta nelle disposizioni del 2013 non trova corrispondenza con le definizioni del codice ambientale che parlano di riciclaggio e non risulta un adeguato coordinamento con le nuove previsioni che si riferiscono in via generale, al recupero.

Inoltre, con specifico riferimento ai profili relativi agli impatti sulla concorrenza e sul mercato, l'AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*) ha rilevato espressamente come sia necessario rivedere la disposizione nella parte in cui impone una durata obbligatoria della scelta del regime pubblico di raccolta rifiuti.

Al riguardo, occorre assicurare la massima aderenza alla *ratio* delle previsioni contenute nella disciplina comunitaria di riferimento (considerando 10 della direttiva 851/2018), da cui ha avuto origine la revisione delle previsioni del codice ambientale in materia di distinzione tra rifiuti urbani e speciali, nella quale emerge la chiarissima volontà del legislatore europeo di consentire il conferimento a soggetti privati mantenendo neutralità tra la definizione di rifiuto urbano ed il gestore pubblico o privato.

In tale prospettiva, nel sottolineare l'esigenza di una riscrittura delle disposizioni indicate per assicurarne il coordinamento ed una maggiore chiarezza, si segnala che al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, è necessario garantire una uniformità nella definizione della disciplina comunale mediante la definizione di un format di regolamento comunitario, con un penetrante controllo di ARERA nella definizione dei criteri tariffari e nel controllo sulla applicazione degli stessi.

A margine della non coerenza delle previsioni citate, si registrano sul territorio, infatti, differenti applicazioni dei criteri di applicazione della tariffa rifiuti urbani, con particolare riferimento a determinate aree sulle quali, pur essendo produttive, nella maggior parte dei casi, di rifiuti speciali, viene applicata la tassa-tariffa rifiuti urbani (a mero titolo di esempio, depositi e magazzini di merci e prodotti finiti). Inoltre, a seguito del riconoscimento della possibilità, per le imprese, di conferire a soggetto privato i propri rifiuti urbani, con la conseguente possibile eliminazione dell'obbligo di corresponsione della parte di quota variabile della tariffa rifiuti, molti Comuni hanno proceduto ad una revisione dei propri regolamenti, massimizzando in modo non proporzionato e non ragionevole la parte di quota fissa, così da rendere sostanzialmente sconveniente, per le imprese, il ricorso al mercato.

Nel documento QUADRO STRATEGICO 2022-2025, l'Autorità sostiene che *"nei settori ambientali, permangono considerevoli differenze territoriali, la cui riduzione resterà uno dei principali driver dell'azione dell'Autorità"*.

Da questo punto di vista notiamo, nell'ultimo anno, un ulteriore peggioramento causato dal combinato disposto delle due crisi. Possiamo parlare infatti di un vero e proprio Cuneo ambientale disomogeneo su scale locale, che da una parte deprime il "settore dei rifiuti e dell'economia circolare" come già sottolineato.

Da una parte, alcuni comuni dal 2022 hanno iniziato a revisionare, indebitamente, le categorie TARI. In particolare, dal 2022 alcuni comuni hanno iniziato a revisionare, indebitamente, le categorie TARI per i locali adibiti a parcheggio di centri commerciali e supermercati (parcheggi interrati sotterranei o sopraelevati), prevalentemente privati ad uso pubblico, applicando agli stessi la categoria del supermercato o ipermercato, molto più gravosa in termini di imposizione €/mq. Tale modifica, spesso intercorsa in assenza

di avvisi di accertamento, viene applicata unilateralmente dalla PA, modificando pregresse e consolidate situazioni oggetto anche di passati accertamenti.

L'assunto della PA, dal 2022, è l'applicazione della cosiddetta categoria prevalente ATECO anche ai locali adibiti a parcheggio, ossia una unica categoria di imposizione per ogni locale accessorio o strumentale alla vendita¹ ². Tale applicazione della c.d. categoria prevalente non trova espressa definizione nella normativa di riferimento, L. 147/2013 e ss, ma unicamente in alcuni documenti di prassi. Anche le pronunce giurisprudenziali, sul punto, pervengono a conclusioni differenziate. Si registra, peraltro, una totale disomogeneità di trattamento impositivo sul territorio.

In tale contesto, si rappresenta come l'applicazione della categoria supermercato o ipermercato anche ai parcheggi è evidentemente errata per due ordini di considerazioni:

1. allorché trattasi di centro commerciale, l'applicazione della categoria ipermercato, ovvero supermercato, risulta immotivata in quanto presenti numerose attività con diverse ATECO singolarmente prevalenti. Considerando, ad esempio, la prevalenza da applicare sulla base della sommatoria delle aree delle varie attività con maggiori mq, nel parco retail si otterrebbero esiti impositivi opposti creando disparità di trattamento fiscale: nel caso di un centro commerciale multisala (cinema) la tariffa dei parcheggi sarebbe quella del multisala mentre, in caso di centro commerciale adibito in maggioranza a ristorazione, dovrebbe essere quella dei ristoranti. Questo comporterebbe, per le stesse tipologie di locali, tutti di grandi dimensioni, tariffe tra €. 3,00 mq ad €. 28 mq in base alla tariffa del singolo comune e alla maggior estensione delle varie attività commerciali presenti in situ;

2. il parcheggio sotterraneo non è un locale strumentale o accessorio alla vendita, non ha una funzione specifica nelle attività della GDO o nelle operazioni che il personale effettua per la preparazione dei prodotti atti alla vendita come, di converso, accade per magazzini, lavorazioni, servizi. Il parcheggio clienti non vede infatti alcuna operatività da parte degli addetti del supermercato/ipermercato/né degli altri ATECO presenti nel centro commerciale. I rifiuti ivi prodotti infatti non sono nemmeno prodotti dall'ATECO a cui si vuole fare riferimento, ma esclusivamente da soggetti terzi (i clienti) sovente, prodotti presso le loro abitazioni o nelle loro auto e conferiti nei cestini del parcheggio (privato uso pubblico) ovvero inopportuno gettati a terra ovvero i classici rifiuti riscontrabili nello spazzamento stradale.

Non sono reperibili, infatti, nei rifiuti del parcheggio, i rifiuti tipici delle attività produttive insistenti nel parco commerciale quali imballaggi secondari e terziari, prodotti invenduti, scarti di ortofrutta, olii esausti, ecc.

¹ Cassazione, con la sentenza n. 29911/2020. "A tale proposito l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha altresì disposto che: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;" e ancora "l'uniformazione della qualificazione ascrivibile alla superficie destinata alle attività accessorie e strumentali alla qualificazione della superficie destinata all'attività principale del medesimo complesso immobiliare è coerente con l'intento legislativo di diversificare il trattamento tributario soltanto in relazione alla eterogenea tipologia delle varie categorie di rifiuti."

² Prontuario DOCFA: "Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1", mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro-negozi (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2"."

E' pertanto necessario fissare un criterio a livello nazionale che chiarisca l'applicazione, ai locali adibiti a parcheggio, in presenza di stalli di sosta o segnaletica, unicamente della categoria parcheggio **per i soli stalli di sosta degli autoveicoli, senza possibilità alcuna di applicare immotivatamente a detti locali adibiti a parcheggio la categoria ATECO prevalente.**

OSSERVATORIO RIFIUTI

Questa sorta di cuneo ambientale deprime la possibilità di introdurre processi innovativi per promuovere l'economia circolare. Non conviene ad esempio trovare soluzioni innovative per uscire dalla gestione privata se la parte variabile dei costi è marginale rispetto a quella fissa. D'altra parte, non si possono innovare i processi produttivi se i margini delle imprese sono ridotti a causa dei costi delle materie prime.

L'applicazione poi di queste leve in modo differenziato a livello comunale non consentono di intraprendere investimenti su ampio raggio, i soli che consentirebbero di realizzare economie di scala e rendere gli interventi efficaci ed efficienti.

Proprio per questo chiediamo all'Autorità, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio, di **istituire un osservatorio sui rifiuti** o almeno dei gruppi di lavoro specifici, come per energia e gas, aperti a tutti i soggetti economici interessati. L'obiettivo è quello di studiare sistemi di incentivazione per chi introduce processi di economia circolare, sistemi che potrebbero promuovere anche il coinvolgimento dei cittadini/utenti ad intraprendere processi virtuosi di empowerment e di partecipazione attiva. Un po' come è successo con le comunità energetiche potremmo ipotizzare delle Comunità circolari e sostenibili.